upel UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI VARESE

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19037 Anno 2016
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO
Data pubblicazione: 27/09/2016

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**ORDINANZA**

sul ricorso 17131-2015 proposto da:

ROMA CAPITALE 02438750586, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ROSSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO CIAVARELLA giusta procura in calce al ricorso;

***- ricorrente -***

***contro***

CONGREGAZIONE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE DI GENONI, in persona della legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MERLINI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

***- controricorrente -***

8138
16

upel UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI VARESE

avverso la sentenza n. 3055/37/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 08/04/2014, depositata il 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

## FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3055/37/2014, depositata il 13 maggio 2014, non notificata, la CTR del Lazio ha accolto l'appello proposto dalla Congregazione Figlie di San Giuseppe di Genoni (di seguito Congregazione) nei confronti del Comune di Roma Capitale, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva invece respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento ICI per l'anno 2005, con il quale il Comune di Roma aveva contestato l'omesso versamento del tributo riguardo a due delle tre unità immobiliari indicate, precisamente per quelle site in Roma alla Via degli Estensi 33 e alla Via Bravetta 556.

La sentenza della CTR del Lazio ha ritenuto, infatti, sussistenti i presupposti per usufruire della richiesta esenzione dal tributo, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992, ritenendo, sotto il profilo oggettivo, che gli immobili fossero destinati allo svolgimento di attività non esclusivamente commerciali, nell'uno scuola materna ed elementare, con rette "*assolutamente modeste e di carattere sociale, tanto da sfiorare la gratuità (applicata in toto alle famiglie bisognose)*", nell'altro casa di riposo destinata all'accoglienza di anziani, per parte dei quali era prevista l'integrazione nel pagamento della retta da parte del Comune di Roma, risultando per l'altra parte, come da bilancio, lo svolgimento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

upel UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI VARESE

in perdita della relativa attività.

Avverso detta pronuncia il Comune di Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui resiste con controricorso la Congregazione.

Con l'unico motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992 e delle norme connesse e/o correlate in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., avendo la pronuncia impugnata riconosciuto l'esenzione dal tributo, sebbene dalla stessa pronuncia si evincesse che non risultasse rispettata la condizione inerente al c.d. requisito oggettivo, non essendo stato dimostrato che le attività didattiche e ricettive ivi esercitate fossero svolte esclusivamente con modalità non commerciali.

Il motivo è manifestamente fondato, essendo in linea con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte.

Giova premettere che nella fattispecie in esame l'accertamento è relativo all'anno 2005.

Nella fattispecie, tenuto conto anche del disposto del secondo comma del citato art. 7, secondo cui l'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, risulta applicabile il testo originario dell'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992, a mente del quale sono esenti dall'imposta "*gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87*" (ora 73), "*comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222*", tali essendo, definite come attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

upel UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI VARESE

catechesi, all'educazione cristiana.

Per il periodo dal 3 dicembre, data di entrata in vigore all'art. 7, comma 2 *bis* del d.l. n. 203/2005, quale introdotto dalle legge di conversione n. 248/2005, atteso il carattere innovativo della citata disposizione ad esso riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 16 giugno 2010, n. 14530 e Cass. sez. 5, 15 luglio 2015, n. 14795) avrebbe trovato applicazione la norma succitata, che aveva esteso l'esenzione alle attività indicate dalla medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.

Sennonché tale ultima norma ha avuto vita breve, essendo stata sostituita dall'art. 39 del d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2006, che ha stabilito che "*l'esenzione disposta dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale*".

La ragione della pressoché immediata sostituzione del testo introdotto dall'art. 7, comma 2 *bis* del d.l. n. 203/2005 quale convertito nella legge n. 248/2005 sta nell'avere essa previsto una disciplina in contrasto con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e con le regole sulla concorrenza, donde la necessità della sua disapplicazione per il breve periodo (3 dicembre – 31 dicembre) dell'anno 2005, oggetto di accertamento, per il quale la norma in oggetto era vigente.

Ciò premesso, nella fattispecie, "*l'esenzione può trovare applicazione a condizione che sia dimostrato, incombendo il relativo onere probatorio al contribuente, che le attività in oggetto, ricettiva come la casa di riposo: cfr. Cass. sez. 5, 8 marzo 2004, n. 4645, ovvero didattica (come la scuola materna ed elementare: cfr. Cass. sez. 5, 26 ottobre 2005, n. 20776) fossero svolte con modalità non commerciali*".

Tali conclusioni sono state ribadite dalla successiva giurisprudenza di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

upel UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI VARESE

questa Corte (tra cui, in particolare, le stesse Cass. sez. 5, n. 14225 e 14226 dell'8 luglio 2015, con specifico riferimento ad attività di gestione di scuola paritaria svolta da Istituto religioso, nel contesto di un'ampia disamina inerente anche alle ulteriori sopravvenienze normative in tema di esenzione IMU), della quale la stessa congregazione controricorrente mostra di essere edotta, deducendone l'eccessivo rigore, ma non prospettando, neppure con l'ulteriore memoria depositata in atti, argomenti idonei a giustificarne il superamento.

Sicché, come statuito dalle menzionate pronunce, il fatto, ammesso pure dalla stessa sentenza impugnata, del pagamento di un corrispettivo, per quanto modesto, per la fruizione dell'attività didattica, è rivelatore dell'esercizio dell'attività con modalità commerciali; così come, di contro, per l'ospitalità degli anziani nella casa di riposo, di per sé l'esistenza di una convenzione con lo stesso Comune di Roma per l'integrazione delle rette di (parte) degli ospiti non è elemento sufficiente per escludere che la prestazione sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (cfr. Cass. sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6711), ciò che va valutato sulla base degli elementi di fatto dedotti in giudizio.

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza e la sentenza impugnata cassata, con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR del Lazio, sulla base del principio di diritto, come innanzi riportato in corsivo, sulle condizioni per il riconoscimento dell'applicabilità o meno dell'esenzione.

Il giudice di rinvio provvederà anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

upel UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI VARESE

causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 giugno 2016

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale